

## **U.N.I.R.E.**

### **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI**

#### **E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

#### **Articolo 1**

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente regolamento predetermina e rende pubblici, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità adottati dall'Unire per la concessione di benefici economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati operanti nei campi di interesse della propria attività istituzionale.
2. Il presente regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio a soggetti pubblici e privati promotori di iniziative e manifestazioni il cui contenuto sia legato al mondo del cavallo e siano dall'Ente riconosciute di particolare valore.

#### **Articolo 2**

(Principi generali)

1. L'Unire, nell'ambito delle funzioni istituzionali ad essa attribuite dall'art. 12 del d. P.R. 8 aprile 1998, n. 169, dall'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 e ai sensi delle norme statutarie, provvede alla concessione di ausili finanziari a favore di Istituzioni –Associazioni –Organizzazioni –Enti pubblici o privati, successivamente indicati con il termine “Enti”, per attività ed iniziative coerenti con gli obiettivi statutari e di programmazione dell'Unire, volte allo sviluppo dell'ippicoltura e alla divulgazione dei suoi valori e contenuti tecnici, economici, sociali e culturali.
2. Le aree prioritarie di intervento dell'Unire sono le seguenti:
  - a) realizzazione di manifestazioni a carattere agricolo e zootecnico, ovvero di convegni, congressi e fiere, di carattere nazionale o internazionale o comunque di rilevante interesse, attinenti allo sviluppo e miglioramento dell'allevamento, dell'ippicoltura o della promozione del cavallo;
  - b) utilizzazione del cavallo come strumento di riabilitazione psichica e fisica dell'uomo;
  - c) promozione della cultura ippica;
  - d) ricerca scientifica;
  - e) tutela del benessere animale;
  - f) azioni a sostegno di programmi o di iniziative di carattere promozionale del settore ippico;
  - g) azioni a sostegno di programmi o iniziative nel campo della formazione degli operatori del settore.
3. L'Unire definisce annualmente le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui al comma precedente inserendole nel proprio bilancio di previsione.
4. Il presente Regolamento non si applica agli interventi per i quali siano stabilite specifiche discipline normative o derivanti da accordi o convenzioni di cui l'Unire sia parte e, in particolare:
  - alle provvidenze all'allevamento;

- ai contributi erogati a sostegno di interventi assistenziali e previdenziali in favore dei lavoratori dell'ippica;
- ai trasferimenti alle società di corse;
- ai trasferimenti a soggetti terzi a titolo di partecipazione nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente all'Unire;
- ai versamenti che l'Unire deve effettuare in quanto socio o componente di società, ente o associazione cui la stessa partecipa.

### **Articolo 3**

(Tipologia degli interventi)

1. La concessione di ausili finanziari da parte dell'Unire è diretta a sostegno all'attività ordinaria degli Enti ovvero di specifiche iniziative e progetti dagli stessi promosse nelle materie indicate nel precedente articolo.
2. Gli interventi, di cui all'articolo precedente, possono essere attuati nelle seguenti forme:
  - a) contributi in denaro;
  - b) forniture gratuite o a prezzo agevolato di beni o servizi;
  - c) ammissione a servizi offerti o gestiti dall'Unire, anche in termini di organizzazione e coordinamento, a titolo gratuito o a prezzo agevolato.

### **Articolo 4**

(Criteri di concessione)

1. L'Unire indirizza i propri interventi di sostegno economico, nel rispetto delle eventuali specifiche priorità definite dal Consiglio di Amministrazione all'atto della assegnazione delle risorse, tenendo conto dei seguenti criteri generali:
  - a) privilegiare le azioni e le iniziative caratterizzate da intersettorialità, che abbiano incidenza diretta e duratura in relazione alle finalità perseguite;
  - b) dare la priorità ad azioni e iniziative supportate da adeguata progettazione che preveda anche modalità di verifica dei risultati e ad azioni o iniziative che si inseriscano in programmi, in specie se pluriennali, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
  - c) privilegiare le azioni e le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici ovvero con organismi associativi;
  - d) favorire la rotazione dei beneficiari degli interventi.
2. Costituiscono ulteriori criteri:
  - a) per l'attività annuale degli Enti:
    - assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
    - capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
    - carattere integrativo o complementare dell'attività svolta rispetto ai compiti istituzionali dell'Unire;
    - utilità, importanza e rilevanza dell'attività svolta;
    - incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
    - rilevanza territoriale dell'attività;

- b) per singole manifestazioni, iniziative e interventi:
- rispondenza dell'iniziativa agli indirizzi programmatici dell'Ente;
  - numero dei soci affiliati e dei partecipanti all'iniziativa;
  - costo dell'iniziativa e della quota a carico dei partecipanti;
  - contributi in denaro concessi da parte di enti o privati;
  - valutazione dell'iniziativa in base a:
    - a) area territoriale di interesse dell'iniziativa;
    - b) originalità;
    - c) attualità del tema;
    - d) continuità e circuitabilità;
    - e) area dei soggetti interessati e ricaduta dell'iniziativa sugli stessi;
    - f) collaborazione e/o coinvolgimento di altri enti o associazioni;
    - g) ricaduta per l'immagine dell'Unire.

### **Articolo 5**

(Modalità per la presentazione della domanda e della documentazione necessaria)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, al fine di accedere ai contributi per singole iniziative, manifestazioni o interventi, devono presentare apposita istanza almeno 60 giorni prima della data di svolgimento degli stessi
2. La richiesta, indirizzata al Segretario generale dell'Unire, è sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà contenere le seguenti indicazioni:
  - a) denominazione, sede, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, sua natura giuridica e finalità;
  - b) deposito presso gli uffici dell'Unire di copia dello statuto;
  - c) la dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico-amministrativa di alcun partito, così come previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115, dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni;
  - d) descrizione dell'iniziativa o del progetto per il quale si richiede il contributo con l'indicazione delle finalità dell'iniziativa, della data o del periodo nel quale si svolgerà e, in caso di congressi e convegni, del programma dei lavori congressuali, delle materie trattate e relativi relatori e partecipanti, nonché di ogni altro elemento che consenta di valutare la rispondenza dell'iniziativa ai criteri di cui all'articolo 4;
  - e) rispondenza dell'iniziativa a obiettivi di interesse generale e, comunque, coerenti con le finalità di cui all'art. 2;
  - f) modalità organizzative e pubblicitarie dell'iniziativa;
  - g) budget finanziario contenente l'indicazione delle eventuali entrate afferenti alla manifestazione e/o iniziativa nonché delle relative spese e ammontare del contributo richiesto;
  - h) eventuali finanziamenti erogati a sostegno dell'iniziativa da altri enti e soggetti pubblici e privati e il loro ammontare, nonché eventuali entrate previste a carico degli utenti.
3. La richiesta di contributo riferita ad attività ordinaria annuale deve essere presentata nel termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo e deve contenere le indicazioni di cui al precedente comma

2, lettere a), b), c) e h), la descrizione dell'attività svolta, la sua utilità, importanza e rilevanza sociale e territoriale, nonché l'incidenza del volontariato.

4. L'Unire si riserva di assumere ogni altra informazione utile al fine delle proprie determinazioni.

5. L'intervento finanziario dell'Ente è commisurato alla rilevanza dell'attività / iniziativa, valutata secondo i criteri di cui al comma 2, dell'art. 3 del presente Regolamento e non potrà essere superiore al 40% della spesa preventivata e comunque non superiore all'eventuale sbilancio previsto dal budget finanziario presentato.

## **Articolo 6**

(Istruttoria e assegnazione contributi)

1. Le richieste di contributi sono assegnate al servizio competente per materia, il quale entro 30 giorni potrà richiedere eventuale documentazione aggiuntiva o note scritte di chiarimenti. In tal caso l'interessato dovrà adempiere a quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni; la mancata risposta scritta equivarrà a rinuncia al contributo.

2. Le istanze istruite, con evidenziazione di quelle prive dei requisiti richiesti, sono trasmesse dai responsabili dei servizi al Segretario generale dell'Unire entro 45 giorni dalla data di arrivo della domanda o dalla data di completamento dell'istanza.

3. Il Segretario generale, con propria determinazione, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri indicati nell'articolo 4 del presente Regolamento, determina l'importo del contributo da assegnare ai richiedenti per le attività e gli interventi ammessi e indica i soggetti non ammessi al finanziamento e la relativa motivazione, informando preventivamente il Consiglio di amministrazione o, in caso di urgenza, il Presidente.

4. Dell'ammontare del contributo deve essere data comunicazione al richiedente, a cura del dirigente del settore interessato, entro 15 giorni dall'assegnazione; nello stesso termine deve essere data comunicazione dell'eventuale diniego e della relativa motivazione.

5. L'erogazione del contributo avverrà, previa acquisizione della dichiarazione antimafia ai sensi della legge 31 maggio 2005, n. 575, e successive modifiche a conclusione dell'evento o manifestazione.

## **Articolo 7**

(Rendicontazione delle somme concesse)

1. Avvenuta l'effettuazione dell'iniziativa per la quale è stato assegnato il contributo, dovrà essere presentata all'Unire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 48 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente dalla quale risulti la rendicontazione della somma concessa, nonché una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento della manifestazione, la partecipazione e i risultati conseguiti.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta rendicontazione il dirigente del settore competente provvederà con proprio atto alla liquidazione dei contributi.

3. I beneficiari di contributi riferiti ad attività ordinaria annuale devono presentare la rendicontazione della somma concessa con le modalità di cui al precedente comma 1 entro il termine perentorio del 31 gennaio

successivo all'anno di assegnazione. Il dirigente del settore competente, eseguite le dovute verifiche, provvederà con proprio atto alla liquidazione dei relativi contributi.

### **Articolo 8**

(Conseguenze in caso di inadempimento al rendiconto – Verifiche)

1. La mancata presentazione della rendicontazione, nonché la mancata effettuazione dell'iniziativa o del progetto per il quale è stato concesso il contributo, determina l'esclusione del soggetto interessato dalla erogazione della relativa somma.
2. Nel caso che dal rendiconto risulti che una parte del contributo concesso non sia stato speso, si procederà all'erogazione limitatamente alla somma effettivamente utilizzata.
3. L'Unire può disporre verifiche nei confronti di ciascun richiedente sull'utilizzazione e sull'efficacia dell'intervento concesso; inoltre, con motivato provvedimento, si riserva la facoltà di disporre la revoca qualora non venga più riscontrato il presupposto per l'erogazione.

### **Articolo 9**

(Istruttoria e assegnazione di altre forme di sostegno economico finanziario)

1. Le richieste di altre forme di ausilio finanziario, come individuate all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) del presente Regolamento, sono assegnate al Dirigente competente per materia, il quale entro 30 giorni potrà richiedere eventuale documentazione aggiuntiva o note scritte di chiarimento. In tal caso l'interessato dovrà adempiere a quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni; la mancata risposta scritta equivarrà a rinuncia alla forma di sostegno economico-finanziario.
2. All'assegnazione delle dette forme di sostegno economico-finanziario provvede, entro il termine di 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 1, il Segretario generale con propria determinazione, che dovrà contenere la motivazione dell'assegnazione in conformità ai criteri deducibili dall'articolo 4 del presente regolamento, informando preventivamente il Consiglio di amministrazione o, in caso di urgenza, il Presidente.

### **Articolo 10**

(Patrocinio)

1. Il patrocinio può essere concesso a soggetti pubblici e privati che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia della validità delle iniziative programmate allorché dette iniziative abbiano una significativa ricaduta e presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
  - siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell'Ente;
  - siano corrispondenti ad esigenze di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico.
2. Costituiscono specifiche condizioni per la concessione del patrocinio l'assenza di conflitti di interesse fra l'utilizzatore del logo e/o il suo promotore e le finalità dell'Unire nonché l'assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all'immagine dell'Ente.

3. La concessione del patrocinio comporta la menzione: "con il patrocinio dell'Unire" e la stampa del logo dell'Unire e/o di altro logo indicato, sul materiale pubblicitario dell'iniziativa
4. La concessione di patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'Ente.

### **Articolo 11**

(Presentazione ed istruttoria delle domande)

1. Le domande di patrocinio devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente e devono illustrare contenuti, fini, tempi e modalità di svolgimento delle iniziative.
2. Le domande di patrocinio devono essere inoltrate all'Unire, di norma, almeno venticinque giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e sono istruite attraverso formulazione di un parere tecnico di conformità ai criteri di concessione di cui all'articolo 10 da parte del Responsabile competente per materia.
3. Il patrocinio è concesso con atto del Presidente.
4. E' fatto obbligo ai beneficiari della concessione del patrocinio di far risultare dagli atti, manifesti o altro materiale pubblicitario, la dicitura attestante che l'iniziativa si svolge con il patrocinio dell'Unire.

### **Articolo 12**

(Trattamento fiscale)

1. Nei casi contemplati dall'articolo 28, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto della erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

### **Articolo 13**

(Trattamento dati personali e albo dei beneficiari)

1. I dirigenti competenti dell'istruttoria delle domande di concessione di cui al presente Regolamento sono responsabili del trattamento dei dati relativi ai soggetti richiedenti, secondo le vigenti disposizioni normative in materia.
2. Presso il servizio "Affari generali" è tenuto l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma della legge n. 241/1990, e successive modificazioni e del decreto del presidente della repubblica 7 maggio 2000, n. 118, aggiornato annualmente e inserito sul sito Internet dell'Unire.

### **Articolo 14**

(Applicazione di norme)

1. Qualsiasi intervento sarà concesso previa dichiarazione che l'iniziativa avverrà nel rispetto di tutte le leggi nazionali, regionali e dei regolamenti di settore.
2. L'Unire in ogni caso resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisce tra i beneficiari dei contributi e soggetti terzi.
3. L'Unire non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e attività alle quali ha concesso contributi.

## **Articolo 15**

(Diffusione del regolamento)

1. Al fine di assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento lo stesso sarà pubblicato anche nel sito internet dell'Ente.
2. Ulteriori modalità di divulgazione, anche in relazione a specifiche iniziative, potranno essere individuate dal Segretario generale.

## **Articolo 16**

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'albo Unire.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni interne dell'Ente che risultino incompatibili con le norme in esso contenute o dalle stesse implicitamente superate.